



Osservazioni e proposte di H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile al documento di consultazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti MISURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI DEI BANDI RELATIVI ALLE GARE CUI SONO TENUTI I CONCESSIONARI AUTOSTRADALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, COMMA 2, LETTERA G), DEL D.L. 201/2011.

H2IT osserva la mancanza del combustibile alternativo idrogeno nelle opzioni per le concessioni, quando il nuovo regolamento per la diffusione delle infrastrutture per i combustibili alternativi che sostituirà la Direttiva 2014/94/UE, prevede una capillare diffusione delle infrastrutture in tutta Europa.

L'articolo 6 reca disposizioni che obbligano gli Stati membri ad assicurare una copertura minima di punti di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico per i veicoli pesanti e leggeri nell'ambito della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T;

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, nel loro territorio sia realizzato un numero minimo di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico. A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, nell'ambito della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T siano realizzate stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico a una distanza massima di 150 km tra loro, con capacità minima di 2 t/giorno e dotate di almeno un distributore a 700 bar. L'idrogeno liquido è reso disponibile presso stazioni di rifornimento accessibili al pubblico situate a una distanza fra loro non superiore a 450 km. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, in ciascun nodo urbano sia realizzata almeno una stazione di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico. Deve essere effettuata un'analisi sulla migliore ubicazione delle suddette stazioni di rifornimento con cui sia valutata in particolare la realizzazione di tali stazioni in hub multimodali nei quali possa avere luogo il rifornimento anche per altri modi di trasporto.*
- 2. Gli Stati membri confinanti provvedono affinché la distanza massima di cui al paragrafo 1, secondo comma, non sia superata nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.*
- 3. Il gestore di una stazione di rifornimento accessibile al pubblico o, qualora il gestore non sia il proprietario, il proprietario di tale stazione, conformemente alle intese tra di loro, provvede affinché la stazione sia allestita per il rifornimento di veicoli leggeri e pesanti. Nei terminali merci, i gestori o i proprietari delle suddette stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico provvedono affinché tali stazioni erogino anche idrogeno liquido.*



Misura	Punto	Citazione del testo da modificare e/o integrare	Inserimento del testo modificato e/o integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica e/o integrazione
1			Aggiungere la definizione di “punti di rifornimento per l’idrogeno”	<p>La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI) definisce gli interventi per garantire la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica adeguata su Rete Centrale e TEN-T. Obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in:</p> <p><i>1) elettricità; 2) idrogeno; 3) biocarburanti, 4) combustibili sintetici e paraffinici; 5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatto, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL; 6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;</i></p> <p>Art 1 D.lgs 257 Dicembre 2016: “..il presente decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all'articolo 3, nonché' le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.</p>
2	2.2	<p>Soggiace alle misure regolatorie riportate nel presente documento l’affidamento, da parte dei concessionari autostradali:</p> <p>a) dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, ai sensi dell’art. 11, comma 5-ter, della l. 498/1992;</p> <p>b) dei servizi di distribuzione di gas naturale compresso (di seguito:</p>	Inserimento del combustibile alternativo idrogeno	<p>Art. 5 Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale. Sezione b) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/94/UE)</p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine, per consentire la circolazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, nelle reti da individuarsi nella sezione ...</p>



		GNC) e gas naturale liquefatto (di seguito: GNL), nonché di ricarica per i veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016.		
5	5.1	Misura 5. Tipologie di affidamento dei servizi e delle attività svolte nelle aree di servizio	Inserire possibilità di affidamento per la distribuzione del carburante idrogeno	<p>Il Fit for 55 è un pacchetto di proposte della Commissione Europea per rendere le politiche dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.</p> <p>Per i veicoli a idrogeno, la <u>proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dice che gli Stati membri</u> prevede una stazione ogni 150 km sulla rete centrale TEN-T che serva entrambe le direzioni per i veicoli pesanti a 700 bar (mentre 350 bar è opzionale) entro il 2030. I veicoli leggeri devono essere abilitati a rifornirsi in tutte le stazioni. Gli Stati membri devono garantire che almeno una stazione di rifornimento di idrogeno sia installata per ogni nodo urbano della rete TEN-T con una capacità di 2 tonnellate di idrogeno al giorno entro il 2030. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che ogni 450 km sulla rete TEN-T una stazione di rifornimento di idrogeno serva idrogeno liquido ai camion e che l'idrogeno liquido sia servito in almeno un terzo dei nodi urbani.</p>

[Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dice che gli Stati membri](#)

[DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. - Allegato III "Quadro Strategico Nazionale, Sezione b, Fornitura d'Idrogeno per il trasporto stradale"](#)

[Piano Nazionale di Sviluppo Mobilità Idrogeno Italia – Aggironamento H2IT 2019](#)